SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

10ª COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza Sociale)

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 1964

(6ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MACAGGI

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Riconoscimento del diritto a una giornata di riposo dal lavoro al donatore di sangue dopo il salasso per trasfusione e corresponsione di una indennità » **(338)** (*D'iniziativa dei senatori Samek Lodovici ed altri*) **(Seguito della discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . . *Pag.* 62, 63, 70, 72, 73, 74, 75
ANGELINI 64, 66, 67, 68
BERMANI 67, 72, 74
BOCCASSI, *relatore* 63, 64, 68, 71
CAPONI 67, 68, 73, 74, 75
GATTO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . 64, 65, 66, 67, 69, 71, 73, 74, 75
MAMMUCARI 64, 67, 72
MINELLA MOLINARI Angiola . . 64, 66, 71, 72, 74
PASQUATO 68, 69, 75
PEZZINI 63, 72, 74, 75
ROTTA 69, 75
SAMEK LODOVICI 66, 70, 71, 72, 73
TORELLI 68
TREBBI . . . . . *Pag.* 75
VALSECCHI 63, 64, 68, 70, 73, 74, 75
VARALDO 65, 66, 70, 71, 74

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Bermani, Bitossi, Boccassi, Brambilla, Cagnasso, Caponi, Coppo, Grava, Macaggi, Mammucari, Minella Molinari Angiola, Moltisanti, Pasquato, Pezzini, Rotta, Rubinacci, Saxl, Spigaroli, Torelli, Trebbi, Valsecchi Pasquale e Varaldo.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, sono presenti i senatori Bronzi e Samek Lodovici.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Gatto.

BRAMBILLA, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Samek Lodovici ed altri: « Riconoscimento del diritto a una giornata di riposo dal lavoro al donatore di sangue dopo il salasso per trasfusione e corresponsione di una indennità » (338)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Samek Lodovici, Braccesi, Zonca, Lombari, Rosati, Tibaldi, Piasenti, Indelli, Russo, Pignatelli, Caroli, Lepore, Bolettieri, Martinelli, Cingolani, Moneti, Macaggi, Garlato, Azara, Bussi, Zannini, Carelli, Conti e Giuntoli Graziuccia: « Riconoscimento del diritto a una giornata di riposo dal lavoro al donatore di sangue dopo il salasso per trasfusione e corresponsione di una indennità ».

Ricordo che in una precedente seduta fu affidato l'esame di questo provvedimento ad una Sottocommissione composta dai senatori Boccassi, Coppo e Rotta.

Faccio altresì presente che, sul disegno di legge in esame, la 11ª Commissione ha espresso il seguente parere:

« Sembra fuori discussione la necessità assoluta che venga concesso un periodo di riposo di 24 ore immediatamente dopo il salasso per chiunque cede il suo sangue per trasfusioni dirette od indirette o per la elaborazione di derivati del sangue ad uso terapeutico. Vi è oggigiorno in Italia un numero elevato di elementi, appartenenti e raggruppati in organizzazioni varie, oppure occasionali, i quali con spirito veramente altruistico e altamente sociale e umanitario offrono il loro sangue per sollevare ed attenuare dolori dei propri simili o per salvare anche la vita di tanti ammalati.

Consta però che ancora oggi il numero di tali donatori di sangue si rivela insufficiente alle necessità che quotidianamente si presentano, per cui è assai opportuno studiare tutte le possibilità allo scopo di incrementare tale benefica attività e nel medesimo tempo incoraggiare coloro che da anni, volontariamente, si prestano a quest'opera altamente umanitaria e sociale.

Un periodo di riposo per tutti i donatori di sangue, sia per quelli volontari e gratuiti, sia per i professionali, si rende necessario e il disegno in esame vuole stabilire questa norma. I risultati che ne deriveranno sono vari e qui si desidera sottolineare i seguenti:

1) le 24 ore di riposo al donatore di sangue, immediatamente dopo il salasso, danno la possibilità al donatore stesso, sottoposto ad uno sforzo, qualche volta non indifferente, di una immediata ripresa e lo mettono in grado di essere pronto, entro i limiti prescritti, a ripresentarsi in perfetta efficienza ad altra donazione, senza che debba soffrirne eccessivamente dal lato fisico;

2) contribuirà certamente ad un aumento del numero di donatori di sangue, i quali si vedono, anche sotto questo aspetto, tutelati per il sacrificio al quale volontariamente si sottopongono. Offrirà anche la possibilità, sempre tenendo conto delle esigenze che si presenteranno, di essere sottoposti a salassi in tempi più dilazionati e più lontani.

Fatte queste necessarie premesse rimane da risolvere il problema della concessione di una adeguata indennità di riposo per la giornata di lavoro perduta, prevista dall'articolo 2 e di stabilire la competenza passiva dell'indennità stessa prevista dall'articolo 4.

Se si è d'accordo sulla necessità — più che opportunità — di concedere 24 ore di riposo al donatore di sangue subito dopo il salasso, è logico convenire che non si può far perdere allo stesso la retribuzione per tale giornata.

La giornata di riposo deve essere ricompensata e si ritiene che il criterio stabilito dall'articolo 2 sia esatto, non potendosi stabilire *a priori* e in continuità una determinata somma, soprattutto per le continue variazioni che in questo campo avvengono. Come pure si ritiene giusto che spetti al Ministro del lavoro e della previdenza sociale determinare ogni anno, con suo decreto, la misura dell'indennità stessa.

Rimane ora da stabilire a carico di chi debba gravare questa indennità. Qualcuno ha pensato ai datori di lavoro o allo Stato, ma sembra più opportuno attribuire la competenza passiva dell'indennità agli enti mutualistici e assicurativi o ai Comuni, a beneficio

dei cui assistiti è avvenuta la donazione del sangue, come è detto chiaramente nell'articolo 4 del disegno di legge in esame.

Infatti la stragrande maggioranza dei cittadini è oggi assicurata in caso di infermità dai vari enti mutualistici, per cui sembra logico che gli oneri relativi all'indennità in parola ricadano su questi, il cui compito specifico è appunto quello di assistere anche quegli ammalati, i quali hanno bisogno di sangue per la loro salute.

Per coloro che non sono iscritti agli enti mutualistici dovranno pensare i singoli Comuni, se le condizioni economiche degli ammalati non permettono di pagare in proprio, mentre per una esigua minoranza, non appartenente alle due categorie precedenti, provvederà il singolo che beneficierà della donazione.

È assai importante poi sottolineare che le disposizioni contenute nel disegno di legge n. 338 non intaccano nel modo più assoluto il principio del " volontarismo " che è stato ed è il privilegio e la prerogativa più alta e nobile della benemerita categoria dei donatori di sangue; non si tratta — è bene ribadirlo per maggiore chiarezza — di un compenso che viene elargito per il fatto stesso della donazione del sangue, ma esclusivamente di una indennità adeguata per la giornata di riposo che al donatore di sangue viene concessa dopo il salasso e che naturalmente non viene pagata dal datore di lavoro.

Dopo quanto esposto, visti gli altissimi fini anche sociali che la proposta Samek Lodovici si propone, l'11ª Commissione permanente (igiene e sanità) esprime parere favorevole all'approvazione del disegno di legge n. 338 ».

B O C C A S S I , *relatore*. La Sottocommissione che doveva approfondire lo studio di questo provvedimento ha assolto il compito che le era stato devoluto e, in particolar modo, ha esaminato gli emendamenti proposti dal Governo. Su tali emendamenti la Sottocommissione, in linea di massima, è stata d'accordo, salvo qualche lieve variante.

V A L S E C C H I . Mi scusi se la interrompo, senatore Boccassi, ma vorrei sollevare una questione pregiudiziale.

Alla seduta della Sottocommissione cui ella ha accennato non ha partecipato, pur essendo stato investito di questo compito, il senatore Coppo e non so se questo è avvenuto perchè non è stato tempestivamente avvertito oppure perchè egli era impegnato altrove.

Io ritengo che il senatore Coppo, per la sua specifica competenza nella materia di cui trattasi e per il fatto di essere Vice presidente dell'I.N.A.M., potrebbe apportare un contributo notevole alla discussione di questo provvedimento per cui, anche a suo nome, io vorrei pregare la Commissione di rinviarne la discussione ad altra seduta, per dar modo al senatore Coppo, che neanche oggi è in grado di prendere parte ai nostri lavori, di portare il suo contributo alla stesura di questo disegno di legge tanto importante.

B O C C A S S I , *relatore*. Premetto che non è stato possibile reperire il senatore Coppo per avvisarlo della riunione della Sottocommissione.

Aggiungo tuttavia che l'ho incontrato questa mattina in Senato e, dopo aver esaminato gli emendamenti proposti dal Governo e da noi a questo provvedimento, egli si è dichiarato d'accordo.

P E Z Z I N I . Ritengo che, senza usare una scortesia al senatore Coppo, noi potremmo iniziare l'esame del testo elaborato dalla Sottocommissione, riservandoci di concludere quando il senatore Coppo sarà presente. Così facendo, guadagneremo del tempo utile.

P R E S I D E N T E . Mi pare che la proposta del senatore Pezzini sia accettabile.

Pertanto, poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Chiunque cede il suo sangue per trasfusioni dirette od indirette o per l'elaborazione di derivati dal sangue, ad uso tera-

peutico, ha diritto ad un riposo di 24 ore immediatamente dopo il salasso.

B O C C A S S I , *relatore*. Di tale articolo il Ministero del lavoro ha presentato il seguente emendamento sostitutivo, che la Sottocommissione ha fatto proprio:

« Chiunque cede il suo sangue per trasfusioni dirette od indirette o per l'elaborazione di derivati dal sangue, ad uso terapeutico, ha diritto ad un periodo di riposo comprendente sia il resto della giornata nella quale il prelievo viene effettuato, sia l'intero giorno successivo ».

A N G E L I N I . Mi pare che questo emendamento comporti una diversità nella durata del riposo, a seconda dell'ora in cui viene effettuato il prelievo del sangue.

V A L S E C C H I . Quando si dice: « Chiunque cede il suo sangue per trasfusioni... ha diritto... » creiamo un titolo di diritto per qualsiasi persona e questo ci deve far riflettere; rendiamoci conto di ciò che ne può conseguire. Per esempio: un avvocato ha una causa in un determinato giorno e, quel giorno, egli va a donare il proprio sangue; poichè la legge dice che « chiunque » dona il proprio sangue ha diritto ad una giornata di riposo, quell'avvocato fa valere tale diritto e non si presenta a discutere la causa. Come questo, ci potrebbero essere moltissimi altri casi e pertanto raccomando alla Commissione di considerare attentamente la portata di questo emendamento.

M A M M U C A R I . L'inconveniente lamentato dal senatore Valsecchi mi pare che non si possa verificare in quanto la giornata di riposo prevista dall'emendamento in oggetto non riguarda tutti i donatori di sangue, ma i lavoratori dipendenti, cioè gli operai delle fabbriche, gli impiegati e non gli avvocati!

V A L S E C C H I . Potrebbe anche verificarsi che un Tizio, che deve essere arrestato, vada proprio quel giorno a donare il sangue. In questo caso, avrebbe diritto ad una giornata di riposo e non potrebbe essere arrestato.

G A T T O , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Si potrebbe ovviare a questi inconvenienti dicendo, invece di « chiunque dona il proprio sangue » eccetera, « i lavoratori dipendenti che donano il proprio sangue » eccetera.

M I N E L L A M O L I N A R I A N G I O L A . Mi rendo conto del fatto che, come tutte le formule generiche, anche questa in esame può dar luogo a qualche utilizzazione non del tutta onesta e disinteressata, ma questo, ripeto, accade per tutte le leggi che prevedono disposizioni generali. C'è chi, per non fare il servizio militare, si taglia un dito!

V A L S E C C H I . Però, non c'è una legge che stabilisca che chi si taglia un dito non deve fare il servizio militare!

M I N E L L A M O L I N A R I A N G I O L A . Io sono convinta che, anche avendo giorni di discussione a nostra disposizione, non sarebbe possibile trovare una formula più precisa perchè, a parte il problema della indennità, la giornata di riposo da concedere al donatore di sangue risponde ad una esigenza sanitaria che interessa tutti e che non è assolutamente controllabile. Nessun dottore credo che possa dire di quante ore ha bisogno un soggetto dopo il salasso; ci possono essere persone che recuperano in breve tempo ed altre in un periodo più lungo perchè ogni organismo ha diverse esigenze.

Pertanto, penso che la formula debba restare generica perchè tutti i donatori di sangue devono aver diritto ad una giornata di riposo dopo il salasso.

Vorrei ora fare una considerazione che gli onorevoli Commissari dovrebbero tener presente nel corso di questa discussione: c'è un bisogno drammatico di sangue nel nostro Paese.

Scusate se sono così appassionata nel far presente questa esigenza, ma mi sono personalmente trovata nell'occasione di constatare questa carenza. Ci sono numerosi casi in

cui non si può intervenire per aiutare i malati; in considerazione di ciò, noi dobbiamo affrontare e risolvere questo provvedimento al fine di facilitare la donazione del sangue.

Anche se il provvedimento presenta qualche manchevolezza, noi non dobbiamo perdere di vista lo scopo principale che si prefigge, cioè quello di salvare delle vite umane!

G A T T O , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Anzitutto, desidero entrare nuovamente nel merito della modifica proposta dal Governo all'articolo 1: l'ho già illustrata in una precedente seduta ed ora rispondo, in modo particolare, al senatore Angelini. È stato previsto il caso in cui una chiamata d'urgenza, per una donazione di sangue, possa pervenire a un lavoratore di un'industria che abbia un determinato ciclo lavorativo, ad esempio, alle 15 pomeridiane. In questo caso, se si applicasse la regola delle 24 ore di riposo, il lavoratore dovrebbe tornare al lavoro alla stessa ora — cioè alle 15 — del giorno successivo e, in questo caso, si verrebbe a determinare qualche difficoltà di reinserimento nel ciclo lavorativo. Mi rendo anche conto che in alcuni casi particolari, come ad esempio nel caso di una chiamata alle 8,30 o alle 9, si verrebbe a fruire di un periodo di riposo superiore a quello di cui beneficia chi dona il sangue nelle ore pomeridiane. Si osserva, però, che in alcuni Paesi il periodo di riposo è, addirittura, di due giorni. Pertanto, fissando una misura che per qualcuno potrà corrispondere esattamente a 24 ore e per qualcun altro potrà essere leggermente superiore, credo che non si vengano a creare delle grandi disparità, soprattutto considerando che si tratta di chiamate che arrivano a un determinato momento, senza che il lavoratore possa spostare a proprio favore l'ora della chiamata stessa.

Quanto al rilievo del senatore Valsecchi, ritengo che sia facilmente superabile in base alla dizione che mi sono permesso di proporre, e cioè sostituendo alla parola: « chiunque » le altre: « il lavoratore dipendente ». Nel proporre tale dizione, mi richiamo a quanto nella prima seduta venne unanimemente accolto, nel senso che il provvedimento intende riferirsi a chi deve far valere un diritto nei confronti di un datore di lavoro; altrimenti non avrebbe ragione di essere, poichè un diritto in tanto ha ragion d'essere, in quanto vi è la persona verso cui questo diritto deve farsi valere. Ora, il lavoratore autonomo non ha nessuno nei cui confronti far valere questo diritto. Comunque, se si dovesse obiettare che in tal modo si viene a limitare il numero dei soggetti ai quali la legge può conferire questo diritto, vorrei far presente che, allora, tanto varrebbe indicare espressamente chi ha il dovere di riposare. Nella seduta iniziale, però abbiamo tutti convenuto sul fatto che non miravamo ad approvare un provvedimento che imponesse il riposo a chiunque, anche a chi, ad esempio, dona il sangue ad un familiare, ma un provvedimento che definisse il diritto al riposo, diritto da far valere nei confronti del datore di lavoro. Possiamo, quindi, senz'altro adottare la dizione « il lavoratore dipendente », che comprende tanto il bracciante quanto il funzionario statale o il direttore di banca.

V A R A L D O . Vorrei riallacciarmi a quanto detto poc'anzi dalla onorevole Minella. Si afferma che noi abbiamo bisogno di una maggiore quantità di donatori di sangue, ma io sostengo che l'articolo 1 porterà, come diretta conseguenza, una riduzione degli stessi. Infatti, se io dirigo una piccola azienda artigiana ed un mio dipendente mi chiede 24 ore di riposo, non sono disposto a concedergliele, poichè, dato il tipo di azienda, l'assenza di un operaio per 24 ore mi porta conseguenze dannose. Pertanto, cercherò di non avere tra i miei dipendenti dei donatori di sangue, oppure li ostacolerò in questa loro attività.

La situazione della grande azienda è diversa, perchè non risente del danno di un lavoratore che si assenta per una giornata. Ma, parliamoci chiaro, a molti darebbe fastidio il fatto che la propria donna di servizio si riposasse per un giorno per aver donato il sangue! L'artigiano, poi, che non puo interrompere il lavoro perchè deve fare una consegna, metterà i bastoni tra le ruote al lavo-

ratore che si vuole assentare per donare il sangue. Tutto questo, naturalmente, porterà a una diminuzione dei donatori.

Di conseguenza, per questa preoccupazione, sono contrario all'articolo in discussione, che, ripeto, porterà come conseguenza una maggior difficoltà nel reperimento del sangue.

MINELLA MOLINARI ANGIOLA. Allora il senatore Varaldo è contrario al provvedimento in esame!

VARALDO. A mio avviso, il provvedimento è contrario alle finalità che si propone.

MINELLA MOLINARI ANGIOLA. Se le associazioni si battono per la sua approvazione, vuol dire che serve allo scopo.

ANGELINI. Se con questo provvedimento si potesse cambiare la mentalità di certi industriali, le cose andrebbero meglio, ma questo è molto difficile.

SAMEK LODOVICI. A mio modesto parere, in linea potremmo dire eticodottrinale, il diritto ad una giornata di riposo deriva direttamente ed esclusivamente la sua legittimità dal fatto di donare il sangue e dalle necessità sanitarie che comporta. Questo è il titolo di legittimità, che, evidentemente, non può riguardare se non chiunque dona il sangue e, quindi, sia il lavoratore dipendente, sia l'avvocato, sia il Presidente della Corte costituzionale. Comunque, questo nobile gesto della donazione del sangue avviene soltanto in rapporto a determinate specifiche richieste, sia per trasfusioni dirette, sia indirette: in ogni modo, vi deve essere una richiesta. Quanto poi alla preoccupazione che queste donazioni, pel conseguente diritto alla giornata di riposo, possano essere non molto nobilmente utilizzate per sottrarsi ad altri doveri contingenti, come, ad esempio, all'obbligo di presentarsi in tribunale, mi sembra di poter osservare che la cosa non è di eccezionale peso, poichè, a disposizione di colui che non sente i doveri civici, sono infiniti altri mezzi. Nessuno di noi, e specialmente chi è medico, ignora ad esempio quante volte ci vengono richiesti dei modesti certificati medici, con i quali il richiedente, adducendo una colica renale o disturbi gastrici o una cefalea, sintomatologie cioè non facilmente controllabili e che possono effettivamente essere anche l'inizio di malattie importanti, può sottrarsi ai suoi doveri.

Vi sono, quindi, dei mezzi molto più semplici, per ritardare di 24 ore il compimento dei doveri civici, di quello di sottoporsi ad una donazione di sangue, la quale, quando viene fatta in seguito a richiesta, denota già una formazione etica, un *habitus* morale, che mette l'individuo non dico al di sopra della collettività, ma lo caratterizza tra le persone migliori della società. Quanto alle difficoltà che potrebbero presentarsi al reinserimento nei cicli di lavoro — per cui è stato suggerito dai competenti uffici del Ministero di trovare altra formla — il fatto indubbiamente sussiste, ma mi sembra, onorevole Sottosegretario, che forse vi si potrebbe più facilmente ovviare parlando, nel testo di legge, esclusivamente di una giornata di riposo, lasciando al regolamento la definizione delle modalità del reinserimento nel ciclo di lavoro. Può essere infatti, che siano sufficienti 18 ore di riposo, ma può anche darsi che ne occorrano 24. Pertanto riterrei preferibile affermare che chiunque cede il sangue ha diritto a una giornata di riposo, dato che questo è lo scopo fondamentale del provvedimento. Poichè però il 70-80 per cento di coloro che donano il sangue, appartengono in effetti a categorie di lavoratori dipendenti, qualora il Ministero del lavoro ritenga più opportuna la dizione « i lavoratori dipendenti », se ciò può servire a diminuire le difficoltà, non mi opporrei al suo accoglimento, quantunque, in tal modo, si verrebbe certo a menomare un po' il principio generale.

Quindi l'emendamento da me proposto suonerebbe così: « ha diritto ad una giornata di riposo, la cui durata agli effetti del reinserimento economico nel ciclo di lavoro verrà determinata dal regolamento ».

GATTO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* L'emenda-

mento del Governo intendeva dettare una norma più larga per il riposo, venendo incontro anche ad alcune esigenze del ciclo lavorativo, ma, comunque, non avrei nulla da obiettare se il riposo fosse limitato alla giornata lavorativa susseguente al salasso.

Circa la sostituzione della parola « chiunque » con le altre « il lavoratore dipendente », faccio presente che si tratta di una proposta che ho fatto qui, seduta stante, in seguito alle obiezioni di diritto sollevate. Nell'emendamento proposto dal Governo c'era la parola « chiunque » e, se la Commissione ritenesse di superare certe obiezioni di diritto, il Governo sarebbe favorevole a mantenere la dizione primitiva.

C A P O N I . Quanto volevo osservare è già stato detto da altri colleghi. Comunque, a mio avviso, non è giusto limitare la portata del provvedimento ai lavoratori dipendenti. Se, ad esempio, il proprietario di una bottega artigiana dona il suo sangue come il lavoratore che si trova alle sue dipendenze, non è giusto che il primo non abbia diritto al riposo, il secondo sì, dal momento che ambedue hanno donato il sangue nella stessa maniera.

G A T T O , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Ma verso chi deve far valere il suo diritto il proprietario?

C A P O N I . Si tratta di un diritto morale!

A N G E L I N I . Noi dobbiamo tutelare il lavoratore dipendente.

CA P O N I . Anche l'artigiano perde un giorno di lavoro e quindi se compensiamo il dipendente per la giornata perduta dobbiamo compensare anche l'artigiano.

Concludendo, è stato detto che il provvedimento in esame farà diminuire i donatori di sangue, ma per noi questa affermazione è assurda, poichè stiamo facendo tutti gli sforzi possibili per incoraggiare questi donatori. Certe norme di carattere sociale vanno valutate dal giusto punto di vista.

B E R M A N I . Personalmente, sono favorevole alla dizione « chiunque », poichè si tratta di un principio morale che deve essere affermato nei confronti di tutti. Anche il coltivatore diretto è un lavoratore, ma, se si adottasse la dizione proposta ora dal Governo, non gli spetterebbbe il riposo, che, invece, deve spettare a tutti, dall'artigiano, all'avvocato, al medico. In pratica, poi, naturalmente avverrà che il professionista non chiederà l'indennità, ma la chiederanno solo i lavoratori dipendenti.

Credo, pertanto, che sia opportuno lasciare la dizione « chiunque », anche perchè ci potrebbe essere qualche datore di lavoro che sarebbe portato, in caso contrario, a fare qualche difficoltà nei confronti dell'assunzione di un donatore di sangue.

M A M M U C A R I . Io vorrei che la questione fosse un po' chiarita. Se noi dovessimo introdurre il principio che chi dona il sangue deve essere indennizzato, la parola « chiunque » sarebbe molto adatta, poichè si potrebbe istituire una cassa di compensazione alla quale attingere per pagare chiunque, all'atto della donazione, realizzi questo diritto. Ma se, invece, si vuole affermare il principio del riposo dopo il salasso, sono perfettamente d'accordo con le osservazioni fatte dall'onorevole Sottosegretario. Se noi volessimo affermare il diritto al riposo per chiunque, dovremmo sancire anche l'obbligo, il dovere del riposo, e, di conseguenza, nel disegno di legge dovremmo stabilire anche delle sanzioni per chi contravviene a questo dovere. Questa è la realtà delle cose.

Ora, il disegno di legge, nelle intenzioni dei proponenti, tende a stabilire che un lavoratore dipendente (non il coltivatore diretto che può riposarsi quando crede, o l'avvocato o l'architetto o ognuno di noi che non abbia un'attività alle dipendenze di altri), avendo donato il sangue, ha diritto di riposare, perchè ne ha la necessità fisiologica. Il datore di lavoro potrebbe non riconoscergli questo diritto e, pertanto, interviene la garanzia della norma di legge.

Stabilire questo diritto nei confronti di un libero professionista o di un industriale o di un commercialista non ha alcun senso.

Inoltre, facendo un ragionamento per eccesso, potrebbe verificarsi che un notaio, che ha donato il sangue e vuole riposarsi, chiuda lo studio. Così l'artigiano, poichè la legge prevede il diritto alla giornata di riposo chiuderebbe la bottega e se ne andrebbe. Lo stesso può avvenire per il piccolo industriale che gestisce direttamente la propria industria: il giorno in cui dona il sangue può chiudere la fabbrica e mandare a casa tutti gli operai. Se si accettasse la dizione « Chiunque dona eccetera » verrebbero fuori assurdità di questo genere.

Il disegno di legge in esame, invece, riguarda i lavoratori dipendenti, garantendo loro il riposo dopo il salasso. Solo in questo senso il provvedimento assume un significato perchè, altrimenti, dovremmo cambiarlo radicalmente e stabilire che tutti coloro che donano il proprio sangue hanno diritto ad un riconoscimento, che potrà essere di carattere monetario o morale, eccetera.

Pertanto, se non vogliamo introdurre il principio dell'obbligo del riposo, e prevedere le relative sanzioni in caso di inadempienza, la cosa più opportuna da fare è quella di limitare l'intervento del Parlamento al settore dei lavoratori dipendenti.

T O R E L L I . Vorrei fare un tentativo per mettere d'accordo le due tesi contrastanti del relatore e del senatore Mammucari.

Poichè la preoccupazione del senatore Boccassi è quella di vedere affermato un principio etico e dottrinario, io credo che sarebbe forse possibile dividere l'articolo 1 in due parti. Nella prima si potrebbe affermare il principio etico, di ordine generale, che tutti coloro che donano il proprio sangue hanno diritto ad un periodo di riposo, del quale non si dovrebbe specificare la durata; nella seconda parte dell'articolo, invece, si stabilirebbe che i lavoratori dipendenti che donano il proprio sangue hanno diritto ad un periodo di riposo corrispondente ad una giornata lavorativa.

V A L S E C C H I . Le leggi affermano diritti e doveri e non princìpi etici.

A N G E L I N I . Condivido quanto sostenuto dal senatore Mammucari che noi, come Commissione del lavoro e previdenza sociale, dobbiamo preoccuparci esclusivamente di garantire ai lavoratori dipendenti il diritto ad una giornata di riposo e alla relativa indennità. Gli altri donatori di sangue si comporteranno, per il riposo, come meglio crederanno.

Per quanto riguarda, in particolare, la durata del riposo, condivido il pensiero dell'onorevole Sottosegretario che sia preferibile far riferimento, invece che alle 24 ore immediatamente successive al salasso, ad un periodo comprendente sia il resto della giornata nella quale il prelievo è stato effettuato, sia l'intero giorno successivo. Ritengo che questa soluzione sia più vantaggiosa per i lavoratori, in quanto chi si occupa di questioni sindacali sa bene a quali mezzi ricorrono gli industriali. Se, infatti, si stabilisse il periodo di riposo in 24 ore e queste 24 ore scadessero, poniamo, la sera alle ore 20, il datore di lavoro potrebbe far lavorare l'operaio durante i turni di notte!

C A P O N I . Porto un esempio: se il titolare di una rivendita di tabacchi vuole donare il proprio sangue e non ha nessuno che, quel giorno, lo possa sostituire nella rivendita, qualora noi adottassimo una formula generica nell'articolo 1 del provvedimento, egli avrebbe una giustificazione nei confronti della Finanza, altrimenti verrebbe punito.

A N G E L I N I . Il compito della nostra Commissione è quello di tutelare i lavoratori dipendenti!

P A S Q U A T O . Penso che ogni legge debba essere precisa e sfrondata da elementi etici che, pur essendo alla base della norma legislativa, non vi possono trovar posto. Noi dobbiamo formulare norme che non diano luogo ad equivoci.

Personalmente, sono d'avviso che al lavoratore dipendente dovrebbe spettare l'indennità e che a tutti coloro che donano il sangue dovrebbe spettare una giornata di riposo.

B O C C A S S I , *relatore*. Adottare la dizione: « Chiunque cede il proprio sangue,

eccetera » costituirebbe forse un maggiore incentivo alla donazione.

R O T T A . Vorrei, nel mio intervento, dissipare alcune preoccupazioni emerse nel corso della discussione.

Prima di tutto noi dobbiamo chiederci: vogliamo aumentare effettivamente il numero dei donatori di sangue e riconoscere le loro particolari benemerenze? Se sì, mi pare che il disegno di legge serva a questo scopo.

Io vivo in mezzo ai donatori di sangue e so che ciò che essi desiderano è avere il riconoscimento della loro opera sociale. Si tratta di persone che non donano il proprio sangue per necessità, ma perchè sono estroverse e, come tutti i donatori, hanno la passione del bene pubblico. Pertanto, il fatto di ricevere un riconoscimento pubblico del bene fatto, per loro è sufficiente. Ci sono alcuni donatori i quali mi chiedono: « Perchè non mi propone per il cavalierato? ». Dico questo per dare un esempio pratico delle loro aspirazioni, tra le quali c'è, appunto, quella di ricevere una benemerenza pubblica.

Sono pertanto sicuro che il donatore di sangue apprezzerebbe moltissimo una considerazione particolare da parte dello Stato per il suo operato e, se gli onorevoli colleghi sono d'accordo, potremmo trovare una formula per arrivare a questo scopo.

Consideriamo ora quella che può essere la necessità fisiologica dell'organismo che, dopo il salasso, ha bisogno di un certo periodo di riposo. Fin dalla precedente seduta avevo insistito affinchè fosse data la possibilità al donatore di usufruire di una giornata di riposo, riposo, però, cui il donatore non deve essere necessariamente obbligato.

Ci sono dei lavoratori che donano il proprio sangue e non avvertono questa necessità. Pertanto il riposo dopo il salasso deve essere un diritto, non un dovere: se lo considerassimo come un dovere, molti non farebbero più i donatori di sangue. Tutti noi, io penso, abbiamo donato il sangue e sappiamo che quando si è giovani, si avverte subito dopo il salasso un po' di debolezza che, però, scompare andando avanti negli anni, per cui il salasso non dà più alcun fastidio.

I lavoratori dovrebbero aver diritto alla giornata di riposo. Io sono d'avviso che se noi adottassimo la formula generica: « Chiunque dona eccetera » correremmo il rischio di far apparire il diritto al riposo come una retribuzione per la donazione, il che urterebbe la sensibilità di molti donatori. Ci dovrebbe essere un riconoscimento anche economico per la giornata di riposo che i lavoratori donatori, a seconda delle loro esigenze, potranno prendersi o meno. Pertanto, io sarei propenso ad adottare la formula: « I lavoratori dipendenti che donano, eccetera ».

Osservo ancora che attualmente stiamo andando sempre più verso il sistema delle trasfusioni indirette che, in America, hanno sostituito completamente quelle dirette. Per queste ultime, infatti, occorrono almeno sei ore per effettuare tutte le prove, da quando si è prelevato il sangue a quando lo si introduce nuovamente nell'organismo umano. Con le trasfusioni indirette, invece, ognuno può scegliere la giornata più opportuna per donare il proprio sangue, che si conserva una ventina di giorni senza alterarsi.

Concludendo, io concederei ai lavoratori dipendenti il diritto ad una giornata di riposo mentre non farei riferimento a tutti gli altri donatori, lasciando loro la libertà di agire secondo i propri sentimenti, il cui riconoscimento, ripeto, costituirebbe un *quid* che incoraggerebbe molti altri a donare il sangue.

P A S Q U A T O . Io ritengo che meriti attenzione la proposta del collega professor Rotta perchè, ai fini di una propulsione del volontarismo per la donazione del sangue, si consideri questo atto come un titolo di merito, come un titolo di preferenza, ad esempio, nei concorsi statali. Un riconoscimento di questo genere spingerebbe a donare il sangue più di quanto non faccia la giornata di riposo.

G A T T O . *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Mi sembra che nella seduta precedente si era suggerito di stabilire il limite di quantità minima di sangue da prelevare.

PRESIDENTE. La questione era stata accennata, ma poi era stata superata. Per quanto riguarda la richiesta del senatore Rotta, suggerirei, dal momento che si tratta di una raccomandazione, di presentare un ordine del giorno.

SAMEK LODOVICI. Per quanto riguarda la determinazione della quantità minima di sangue ho già avuto occasione di intervenire nella seduta precedente. Confermo che, allo stato attuale delle cose, non si prelevano mai meno di 200-250 centimetri cubici di sangue e, data la possibilità di conservare il sangue, la parte eventualmente non occorrente immediatamente, non va perduta. Pertanto, non si può verificare il caso di una persona che fruisca del riposo di una giornata per aver dato solo 10 centimetri cubici di sangue. Comunque, questo aspetto potrà essere definito nel regolamento.

Quanto alla proposta del senatore professor Rotta, di includere in questo provvedimento degli incentivi di carattere morale, sono piuttosto perplesso. In pratica, è esatto quanto ha affermato il professor Rotta, nel senso che i donatori di sangue sono giustamente sensibili a questi riconoscimenti morali. Infatti, tutte le varie associazioni (Croce rossa, A.V.I.S., Banche del sangue) fanno delle feste sociali, durante le quali vengono distribuiti ai benemeriti di molte donazioni di sangue, medaglie e diplomi, e nulla vieta che domani, in quella legge generale che, indubbiamente, si impone e che non potrà essere presentata che dal Governo, dal momento che riflette complessi problemi di carattere igienico-sanitario (la bontà del sangue, la sicurezza della non trasmissibilità di malattie infettive e che riflette anche problemi assicurativi nei confronti dello stesso donatore di sangue), venga inserito anche questo capitolo dei « riconoscimenti » ai volontari del sangue. Penserei, però, che al momento sia più opportuno — e credo che il collega Rotta sia d'accordo con me — di presentare eventualmente un ordine del giorno per sollecitare la legge di carattere generale e la inclusione in essa di particolari incentivi morali. Ma ora, non dimentichiamolo, il problema di cui trattiamo, e che è urgente, è quello di riconoscere il diritto ad una giornata di riposo, che i donatori desiderano venga loro riconosciuto e che è un dovere della società il concedere, essendo anche l'unico modo per conservare integro il patrimonio così prezioso, anche per la collettività nazionale, della salute dei donatori.

Quanto all'emendamento presentato dal Governo, ripeto che sono d'accordo sulla dizione « i lavoratori dipendenti ».

PRESIDENTE. Mi pare che la stragrande maggioranza della Commissione sia favorevole a questo disegno di legge, attesissimo dalla categoria interessata. Infatti, ho ricevuto una lunga serie di telegrammi dalle Associazioni volontari del sangue di tutta Italia, le quali sollecitano l'approvazione di questo provvedimento.

VALSECCHI. Sulla base dell'emendamento del Governo e dei rilievi emersi nel corso della discussione, propongo il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

«Il lavoratore dipendente che cede il suo sangue per trasfusioni dirette o indirette o per l'elaborazione di derivati dal sangue, ad uso terapeutico, ha diritto di astenersi dal lavoro per una giornata lavorativa ».

SAMEK LODOVICI. Il 90 per cento dei donatori rientrerà in questa dizione, poichè quasi tutti siamo lavoratori dipendenti.

VARALDO. Per le ragioni già esposte, dichiaro di astenermi dalla votazione dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1 nella formulazione proposta dal senatore Valsecchi e di cui do nuovamente lettura:

« Il lavoratore dipendente che cede il suo sangue per trasfusioni dirette o indirette o per l'elaborazione di derivati dal sangue, ad uso terapeutico, ha diritto di astenersi dal lavoro per una giornata lavorativa ».

(*È approvato*).

Art. 2.

Al donatore volontario che cede il suo sangue gratuitamente compete una indennità di riposo per la giornata di lavoro perduta equivalente al valore medio delle retribuzioni di una giornata lavorativa degli operai dell'industria.

A questo articolo è stato presentato dal Sottosegretario per il lavoro e la previdenza sociale il seguente emendamento sostitutivo:

« Al donatore volontario che cede il suo sangue gratuitamente compete una indennità di riposo sia per le ore di lavoro non effettuate e non retribuite nella giornata in cui il prelievo è avvenuto sia per il giorno successivo.

Per le ore di lavoro non effettuate e non retribuite nella giornata di prelievo, detta indennità è proporzionalmente ridotta ».

BOCCASSI, *relatore.* Al primo comma dell'articolo sostitutivo presentato dal Governo propongo di aggiungere, dopo le parole: « Al donatore volontario che cede il suo sangue gratuitamente », le altre: « e su chiamata del centro trasfusionale ».

Sopprimerei, poi, il secondo comma, perchè pleonastico.

MINELLA MOLINARI ANGIOLA. Sono d'accordo con quanto proposto testè dal senatore Boccassi, poichè in tal modo si escludono tutti i donatori occasionali.

GATTO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Bisognerebbe dire: su chiamata del Centro, o ospedale, o luogo di cura.

MINELLA MOLINARI ANGIOLA. Dobbiamo considerare quei donatori che affluiscono normalmente a un centro, che sono inquadrati, poichè in questi centri vi è tutta una rete di organizzazione.

VARALDO. Io ritengo non conveniente questo agganciamento a un'associazione, poichè nei piccoli centri (nei quali pure può rendersi necessaria una donazione di sangue) non vi è organizzazione. Quindi, non dobbiamo mettere il donatore che non è associato in condizioni diverse da quelle dei donatori che si trovano nei grandi centri, dove vi è l'associazione. Facciamo ben attenzione a non creare delle disparità.

SAMEK LODOVICI. Io sono contrario alla specificazione della chiamata dei centri, perchè, anche se l'enorme maggioranza dei donatori fa parte delle associazioni dei donatori del sangue, qualcuno può anche essere un donatore isolato. Quella che, invece, vorrei fosse mantenuta è la dizione « donatore volontario ».

Infatti i donatori professionali, pur avendo bisogno, per esigenze biologiche, del riposo, non rientrano nella categoria di coloro che hanno anche diritto all'indennità, poichè chi vende il sangue si fa pagare anche la giornata di riposo. La dizione « il donatore volontario» è stata quindi opportunamente mantenuta nell'emendamento all'articolo 2 proposto dal Governo.

MINELLA MOLINARI ANGIOLA. Insisterei sulla chiamata del centro trasfusionale, anche senza precisare di quale centro debba trattarsi.

SAMEK LODOVICI. La chiamata c'è sempre.

MINELLA MOLINARI ANGIOLA. La chiamata si ha quando un ente assistenziale chiama perchè ha bisogno di sangue, mentre, invece, nel caso delle autoemoteche che vanno in giro la domenica a raccogliere sangue, si parla di richiesta.

GATTO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Bisogna anche tener conto dei Comuni nei quali non esistono centri trasfusionali e quindi bisogna trovare una dizione completa.

MINELLA MOLINARI ANGIOLA. Bisogna escludere l'enorme quantità degli occasionali, cioè di quelli che van-

no a dare il sangue rispondendo agli appelli domenicali delle autoemoteche.

PEZZINI. Anche quelli hanno diritto al riposo.

MINELLA MOLINARI ANGIOLA. Ma non all'indennità. Quando si tratterà di pagare ci sarà un'enorme differenza se gli occasionali vengono esclusi.

PRESIDENTE. « Chiamata » ha il significato specifico di invito dei centri di raccolta, mentre il termine « richiesta » è più generico.

SAMEK LODOVICI. Mi permetto di esprimere il mio parere. La parola « chiamata » è, indubbiamente, la migliore ed è in perfetta armonia anche con le tradizioni delle massime organizzazioni trasfusionali, che hanno appunto la sigla « S.O.S. », che vuol dire « sempre, ovunque, subito ». Quindi, si tratta proprio di un atto di dedizione e di pronta obbedienza ad un appello che bene viene sintetizzato nella parola « chiamata ».

Sulla questione della precisazione di colui che chiama, sono un po' perplesso, perchè, se è vero che nella grande maggioranza dei casi le chiamate vengono fatte telefonicamente nei casi di urgenza alla banca del sangue, o alle associazioni e organizzazioni dei donatori e trasfusionali, dall'ospedale interessato o dalla casa di cura, non può escludersi che anche il medico privato o condotto possa e debba fare la richiesta, sia nel piccolo centro come nel grande centro. Quindi sorvolerei su l'ente che chiama, ma manterrei la parola « chiamata », che tra l'altro è molto bella.

MAMMUCARI. Una certa quantità di sangue viene donata da cittadini che rispondono agli appelli di manifesti o giornali. Pertanto, se stabiliamo che il riposo e l'indennità competono soltanto a coloro che rispondono alla chiamata di un centro, si diminuisce il numero dei donatori che hanno diritto al riposo e all'indennità. Nei piccoli abitati, poi, non vi sono centri trasfusionali e il cittadino dona il sangue andando direttamente all'ospedale; anche in questo caso, però, questi donatori debbono avere diritto all'indennità e al riposo. Quindi eviterei di fare qualsiasi specificazione.

BERMANI. Questo rilievo è giustissimo. Ad esempio (ognuno naturalmente parla delle sue esperienze personali) il Centro trasfusionale di Novara, che ha molto bisogno di sangue, è felicissimo che un donatore si presenti spontaneamente. Quindi, non è necessaria una certa continuità nella donazione di sangue, poichè anche il cittadino che dona il sangue una volta sola è graditissimo e deve avere diritto all'indennità.

MINELLA MOLINARI ANGIOLA. Se ci mettessimo d'accordo nel dare l'indennità a tutti i donatori questa sarebbe la migliore soluzione, ma bisogna tener conto del fatto che ci sono due categorie completamente diverse di donatori di sangue.

Alla prima appartengono coloro che donano il proprio sangue con una certa frequenza e sono sempre a disposizione di enti od ospedali, di notte e di giorno, quando se ne presenti la necessità. Oltre che da enti ed ospedali costoro possono essere chiamati dai medici e pertanto è forse preferibile non precisare da chi debba pervenire la chiamata.

Alla seconda categoria appartengono coloro che donano il sangue occasionalmente, magari una sola volta nella vita; di solito di domenica, che è il giorno in cui le autoemoteche vanno in giro per le città. Queste persone naturalmente, hanno, come categoria, una configurazione molto diversa da quelle che donano il proprio sangue regolarmente.

SAMEK LODOVICI. Il senatore Bermani partendo dalla considerazione della situazione di carenza di sangue in cui si trovano molti centri, dice: « perchè non favorire tutti coloro che presentandosi spontaneamente ai centri trasfusionali offrono il loro sangue? ».

Il fatto è, senatore Bermani, che proprio in considerazione di questa carenza di san-

gue è stato predisposto questo provvedimento che tende anche a disciplinare il ritmo delle donazioni, che non deve restare affidato solo agli impulsi generosi dei donatori. Infatti, le ricerche cliniche e, soprattutto, l'esperienza ci hanno insegnato che per salvaguardare la salute dei donatori si deve arrivare ad un *optimum* di non più di una donazione ogni 90 giorni.

Io sarei quindi del parere che la parola « chiamata » rimanga. Questa legge si riferisce soprattutto ai donatori volontari periodici, a quelli cioè che donano il sangue abitualmente e sui quali soprattutto sussiste il pericolo della mancanza di un adeguato riposo, ma, potendo, non vedo nulla in contrario a riconoscere la giornata di riposo, e il diritto all'indennità, anche a coloro che, ubbidendo ad un impulso solidaristico, si presentano in occasione di richieste di sangue straordinarie. Ma se non potessimo, poco male, trattandosi di donatori occasionali lodevolissimi sempre, ma non provati nel fisico dalla prestazione di numerose trasfusioni.

P R E S I D E N T E . Non vorrei che qualche donatore venisse escluso dai benefici della legge per la mancanza della chiamata.

G A T T O , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* La dizione: « donatore volontario » già si può prestare ad equivoci; il fatto poi della chiamata pone altri limiti. Io proporrei pertanto una formulazione generica: « Ai soggetti di cui all'articolo precedente, purchè cedano il loro sangue gratuitamente, compete, eccetera, eccetera ».

S A M E K L O D O V I C I . Perchè « purchè cedano »? È preferibile la formula: « i quali cedano il loro sangue gratuitamente ».

G A T T O , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Il Governo propone il seguente nuovo testo dell'articolo 2:

« Ai soggetti di cui all'articolo precedente, i quali cedano il loro sangue gratuitamente, compete una indennità di riposo per la giornata di lavoro perduta ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Art 3.

La misura della indennità di cui all'articolo 2 è determinata ogni anno dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale con suo decreto sulla base dei dati rilevati nell'anno precedente.

G A T T O , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo propone questa nuova formulazione dell'articolo 3:

« La misura della indennità di cui all'articolo 2 è stabilita forfetariamente ogni anno dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale con suo decreto, in relazione al valore medio delle retribuzioni di una giornata lavorativa degli operai dell'industria, determinato in base ai dati rilevati nell'anno precedente.

« La prima determinazione della misura della indennità prevista nel precedente comma è effettuata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

C A P O N I . Il riferimento ai dati dell'anno precedente mi sembra inopportuno.

V A L S E C C H I . Perchè ragguagliare l'indennità alla giornata lavorativa degli operai dell'industria? Sarà il Ministro a determinare il valore medio della giornata lavorativa del donatore. Insomma perchè indicare il valore medio di una giornata lavorativa degli operai dell'industria, quando potrebbe essere più favorevole quella del commercio o dell'agricoltura?

G A T T O , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Perchè è più facile determinarlo. Quello dell'industria è il settore produttivo in cui vigono generalmente contratti collettivi nazionali.

V A L S E C C H I . Ma perchè il Ministro dovrebbe prendere, come dato a cui riferirsi, la retribuzione più bassa?

G A T T O , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* È più facile pensare il contrario. Riferendosi ad un settore in cui i contratti collettivi nazionali sono certamente più favorevoli di quelli degli altri settori, vogliamo evitare proprio quanto temuto dal senatore Valsecchi.

V A L S E C C H I . Ma quando si parla di giornata lavorativa corrispondente al settore dell'industria, bisogna pur specificare qual è questa industria: perchè si potrà trattare, a seconda dei casi, dell'industria elettrica, di quella chimica, o di altra.

G A T T O , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Si prenderanno, ad esempio, dieci contratti collettivi e si farà una media.

C A P O N I . Propongo che si inserisca la dizione: « retribuzione di una giornata lavorativa vigente », vigente cioè all'epoca della determinazione dell'indennità. Riferirsi ai dati dell'anno precedente mi sembra eccessivo, specie se si capita in periodo inflazionistico, come l'attuale.

V A L S E C C H I . Se si tratta di una delega, diamola completa.

C A P O N I . Io dicevo di non fare riferimento all'anno precedente, ma alle retribuzioni vigenti all'inizio dell'anno.

V A L S E C C H I . Io sostengo che quando si dà una delega, questa deve essere sufficientemente ampia per consentire al Ministro di operare con coscienza nella sua scelta.

P E Z Z I N I . Bisogna tener anche presente che c'è una norma della Costituzione che regola l'istituto della delega; per cui, è meglio fissare termini brevi e i criteri ai quali attenersi; non si può lasciare la delega nell'indeterminatezza. Ma quando abbiamo detto che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina l'indennità ogni anno, abbiamo già stabilito un termine; e quando abbiamo aggiunto che detta determinazione sarà fatta in base al valore medio delle giornate lavorative di tutto il settere dell'industria, abbiamo indicato anche i criteri.

G A T T O , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Si potrebbe anche sopprimere l'ultimo rigo del primo comma. L'aggiornamento è implicito nello stesso testo, poichè la misura dell'indennità deve essere stabilita ogni anno dal Ministro.

P R E S I D E N T E . Quindi vanno soppresse le parole: « determinato in base ai dati rilevati nell'anno precedente ».

V A R A L D O . Io penso che quest'ultima riga sia in relazione al criterio del valore medio. Bisogna dire come questo « valore medio » deve essere ricavato, e cioè in base ai dati rilevati nell'anno precedente. « Medio » è un qualcosa che rimane indeterminato senza una maggiore indicazione degli elementi cui debba riferirsi.

C A P O N I . Si intende: medio tra le tariffe dei diversi settori dell'industria.

P E Z Z I N I . Siamo d'accordo per questo, ma in pratica andrà a finire che si prenderanno i dati rilevati cinque giorni prima dell'emanazione del decreto ministeriale; ed allora non si avrà più un valore medio.

C A P O N I . Bisognerà pure tener conto degli scatti dei punti di contingenza.

M I N E L L A M O L I N A R I A N G I O L A . Ma in questo caso si tratta di una indennità, non della retribuzione di una giornata lavorativa.

B E R M A N I . In fondo, si potrebbe dire che l'indennità viene fissata discrezionalmente e con equità dal Ministro.

PEZZINI. Se vogliamo dare la delega al Ministro, dobbiamo dirgli anche come deve operare. Non possiamo lasciare ciò alla sua discrezionalità.

TREBBI. Mi chiedo se gli oneri sociali devono rimanere a carico dei datori di lavoro.

ROTTA. Certamente saranno a carico dei datori di lavoro.

GATTO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* L'articolo stabilisce che il Ministro fisserà forfetariamente la misura dell'indennità e che, nel far ciò, si riferirà ai dati dell'anno precedente. Se dovesse tener conto delle variazioni intervenute di recente, si determinerebbero delle incertezze e degli squilibri. Quindi, anche se non lo si dicesse, sia chiaro che il Ministro si baserà sempre sui dati dell'anno precedente.

CAPONI. Facciamo attenzione agli inconvenienti che possono derivare dalla media sui dodici mesi dell'anno precedente. Potrebbero essere intervenuti forti scatti della contingenza negli ultimi mesi dell'anno.

Riferiamoci pure all'anno precedente, ma alla retribuzione del mese di dicembre.

PEZZINI. La sua preoccupazione è, evidentemente, di riferirsi ad un dato più favorevole al lavoratore. E se invece in quel momento ci fosse una flessione delle retribuzioni? Mi pare che quando parliamo di media in un lasso di tempo ampio, ci siamo cautelati molto più che con la formulazione da lei suggerita.

VALSECCHI. Capisco bene le preoccupazioni del senatore Caponi, ma qui non stiamo trattando un accordo salariale, per cui si debba dare un tanto in rapporto ad una determinata prestazione di lavoro. Si tratta invece di concedere una indennità a colui che si offre volontariamente per donare il proprio sangue; e se anche non si arriva a coprire al 99 per cento, con l'indennità, la sua retribuzione giornaliera, non importa.

Mi pare che si dovrebbe stabilire il criterio medio di una giornata lavorativa, perchè ognuno dovrebbe percepire l'indennità corrispondente alla giornata che ha perduto, senza guadagnarci o perderci. Ad ogni modo, accetto il settore dell'industria quale punto di riferimento cui il Ministro del lavoro e della previdenza sociale dovrà pure attenersi per determinare l'indennità, se non altro per non subire attacchi da parte del Parlamento. Mi pare che si possa lasciare, anche, il riferimento all'anno precedente.

CAPONI. Si dovrebbero sostituire alle parole: « operai dell'industria » le altre: « lavoratori dell'industria ». Infatti nell'industria ci sono le tariffe dell'impiegato, dell'operaio, del dirigente, eccetera. Perchè ancorare la determinazione dell'indennità alla paga più bassa, quella dell'operaio? E se l'impiegato dona il sangue? Riceverà una indennità inferiore alla sua retribuzione giornaliera.

PASQUATO. Il collega è sicuro che quella dell'operaio è la paga più bassa? Lo sa come sono pagati gli operai specializzati?

CAPONI. In base alla mia esperienza, so che l'operaio guadagna molto meno dell'impiegato.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il seguente emendamento proposto dal Governo, sostitutivo dell'intero articolo 3:

« La misura dell'indennità di cui all'articolo 2 è stabilita forfetariamente ogni anno dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale con suo decreto, in relazione al valore medio delle retribuzioni di una giornata lavorativa degli operai dell'industria, determinato in base ai dati rilevati nell'anno precedente.

La prima determinazione della misura della indennità prevista nel precedente comma è effettuata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,15.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari